



**COMUNE DI BISUSCHIO**

**Provincia di Varese**

**Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA)**

**Tel. n. 0332470154 – Fax n. 0332850144**

**Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123**

**E-mail: [bisuschio@comune.bisuschio.va.it](mailto:bisuschio@comune.bisuschio.va.it)**

**CAPITOLATO SPECIALE  
RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E  
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

## INDICE SISTEMATICO

<b>ARTICOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
1	Oggetto della concessione
2	Durata
3	Requisiti per partecipare alla procedura di affidamento
4	Rapporti finanziari
5	Prestazioni del concessionario
6	Modalità di gestione del servizio
7	Stampati e bollettari
8	Conservazione degli atti
9	Impianti affissioni
10	Servizio Affissioni
11	Cauzione provvisoria
12	Cauzione definitiva
13	Responsabilità verso terzi e coperture assicurative
14	Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
15	Obblighi del concessionario in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene
16	Aggiudicazione e stipula del contratto
17	Spese contrattuali
18	Cessione del contratto e subconcessione
19	Contenzioso
20	Atti successivi alla scadenza della concessione
21	Penali
22	Clausola risolutiva espressa
23	Risoluzione del contratto

24	Novazione soggettiva. Recesso.
----	--------------------------------

## **PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI.**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto della concessione**

1. Il servizio oggetto del presente capitolato ha per oggetto la gestione in regime di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in tutto il territorio comunale in conformità al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche. Trovano applicazione l'articolo 3, comma 12, e l'articolo 30 del d.lgs. 163/06. Tutte le ulteriori disposizioni del d.lgs. 163/06 sono applicate dalle parti in forma pattizia.
2. Le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'articolo 4 del d.l. 13.08.2011 n. 138, convertito nella legge 14.09.2011 n. 148, nonché dell'articolo 112 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Trovano altresì applicazione le prescrizioni di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sulla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
3. Il servizio in concessione non può pertanto essere sospeso o abbandonato.
4. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, devono essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 Giugno 1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria.
5. In caso di arbitrario abbandono o sospensione il concedente può sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni omesse, addebitandone le relative spese allo stesso concessionario.
6. Il regime giuridico dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è disciplinato, oltre che da norme di legge e regolamento, esclusivamente dal concedente con atti di propria autonormazione e con il proprio sistema tariffario, restando precluso al concessionario ogni intervento a riguardo.

### **Articolo 2**

#### **Durata**

1. La durata della concessione è di anni cinque decorrenti dal 01.01.2012. Il servizio ha inizio in tale data anche nelle more di sottoscrizione del rispettivo contratto, che può avvenire successivamente. Qualora la procedura di gara si protraesse al punto da permettere l'avvio del servizio in data successiva a quella prevista, la durata del contratto resta comunque immutata e al concessionario non spetta alcun ristoro per danno emergente o lucro cessante.
2. Il contratto si risolve di diritto qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge quali il sopravvenire di disposizioni normative che sopprimano i servizi oggetto di concessione o ne sottraggano la competenza al comune concedente. In tali casi la risoluzione non comporta indennizzi, risarcimenti, oneri per lucro cessante o danno emergente, o qualunque altro onere diverso dal pagamento delle prestazioni già effettuate; il concessionario accetta senza riserve la presente clausola, anche in deroga alle disposizioni del codice civile.
3. Qualora dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara, il concessionario – previa richiesta formale del concedente – è obbligato alla prosecuzione dello stesso, alle medesime condizioni e per il periodo di tempo necessario indicato dal Comune e comunque non oltre mesi 4 (quattro).
4. Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione e recesso previste dagli articoli 22, 23 e 24.

### **Articolo 3**

#### **Requisiti per partecipare alla procedura di affidamento**

1. Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, tutti gli operatori economici di cui all'art. 1, ottavo comma, della direttiva 2004/18/CE, stabiliti in uno stato dell'unione Europea o in uno dei paesi di cui all'art. 47, primo comma del d. lgs 163/06, il cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività d'impresa riferita al servizio cui il presente capitolato è riferito e che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:
  - a) (requisiti di carattere generale): assenza di cause interdittive, temporanee o permanenti, a contrarre con la pubblica amministrazione indicate nell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 163/06, nell'articolo 41 del d. lgs 11.04.2006 n. 198 (pari opportunità tra uomo e donna), nell'articolo 44, undicesimo comma, del d.lgs 25.07.1998, n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone straniere), nell'art. 5, primo comma, della legge 03.08.2007, n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), nell'articolo 4., comma 33, del d.l. 13.08.2011 convertito nella legge 14.09.2011 n. 148 (*“soggetti che gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12”* dello stesso articolo 4 *“nonché soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi”*) e in tutte le altre norme che prevedano l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in generale o con il concedente;
  - b) (requisiti di carattere professionale di ordine generale): iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura giuridica e dalle norme vigenti nello Stato di stabilimento sono tenuti;
  - c) (requisiti di carattere professionale di ordine speciale): iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53 del d. lgs 446/97 ovvero, per i soggetti residenti in paesi dell'UE diversi dall'Italia, ad albo analogo richiesto dalla normativa dello Stato di residenza;
  - c) (requisiti da capacità economica finanziaria): aver realizzato negli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 un fatturato complessivo relativo alla somma dei tre anni, pari ad almeno € 66.000,00.
  - d) (requisito di capacità tecnica e professionale): aver gestito, senza che il rapporto contrattuale si sia estinto per risoluzione a causa dell'affidatario, quale titolare di contratto d'appalto, di concessione, di subappalto o subconcessione, nei tre anni antecedenti la data di emanazione dell'avviso di selezione e per un periodo complessivo di almeno due anni, derivanti anche da più contratti, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a beneficio di almeno un ente locale avente popolazione residente alla data del 31 dicembre di ciascun anno di riferimento non inferiore a 4.300 abitanti.
2. L'eventuale venir meno anche in via temporanea ed anche di uno soltanto dei requisiti indicati al comma primo del presente articolo determina la risoluzione del contratto cui il presente capitolato è riferito, l'escussione totale della cauzione prestata, il risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente causato al concedente e la remunerazione al concessionario delle sole prestazioni rese sino al momento della risoluzione contrattuale.

#### **Articolo 4**

#### **Rapporti finanziari**

1. Tutti i proventi derivanti dallo svolgimento del servizio spettano al concessionario, il quale li riscuote direttamente dai contribuenti, applicando le tariffe e le aliquote vigenti tempo per

tempo, deliberate dal concedente.

2. Quale corrispettivo per la concessione del servizio il concessionario corrisponde al concedente il canone annuo risultante dall'applicazione della percentuale di rialzo sulla base d'asta, fissata in € 16.100,00 annui.
3. Il canone stabilito contrattualmente è adeguato automaticamente in misura proporzionale alle nuove tariffe e aliquote deliberate dal concedente, applicando ad esso la medesima percentuale di modifica applicata a queste ultime.
4. Il concessionario versa l'importo del canone annuale in quattro rate di uguale importo, rispettivamente entro il 31 marzo, entro il 30 giugno, entro il 30 settembre ed entro il 30 dicembre di ogni anno.

## **PARTE II. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.**

### **Articolo 5**

#### **Prestazioni del concessionario**

1. Il concessionario ha l'obbligo di dar corso, a propria cura e spese, a tutte le attività e gli adempimenti che la normativa vigente tempo per tempo attribuisce per competenza al soggetto impositore in materia di imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Il concessionario è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

### **Articolo 6**

#### **Modalità di gestione del servizio**

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Entro il trentesimo giorno successivo all'avvio del servizio, il concessionario nomina un proprio funzionario quale addetto ai rapporti da intrattenere col concedente.
3. Ferma restando la possibilità di nominare uno o più procuratori *ad negotia*, il concessionario può nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.
4. La riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione è effettuata applicando le tariffe deliberate dal concedente e la gestione è improntata al rispetto delle norme di cui all'articolo precedente.

### **Articolo 7**

#### **Stampati e bollettari**

1. Il concessionario predispone a propria cura e spese tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio. Gli è altresì fatto obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione devono essere annotati in apposito registro di carico e scarico. Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua.
2. Tutta la modulistica, nonché i registri utilizzati devono essere previamente approvati da parte del concedente.

### **Articolo 8**

#### **Conservazione degli atti**

1. I bollettari sono consegnati al concedente alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.
2. I bollettari e la relativa documentazione sono conservati, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

### **Articolo 9**

#### **Impianti Affissioni**

1. Il concessionario è tenuto a adeguare gli impianti per le affissioni sulla base delle norme di cui al

comma 3 dell'articolo 3 del d.lgs. n. 507/93 e al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, in conformità al piano generale degli impianti.

2. Entro il 30 settembre 2012, il concessionario propone al concedente il progetto di adeguamento degli impianti, indicandone i costi, i tempi di realizzazione, il periodo di ammortamento di norma compreso all'interno della durata del contratto di concessione, e le relative quote annue a detrazione del canone concessorio. Previa eventuale negoziazione con il concessionario, il concedente approva il piano con proprio provvedimento.
3. Il concessionario provvede alla manutenzione degli impianti in modo da garantirne conservazione e funzionalità.
4. Al termine della concessione, tutti gli impianti posti in opera, passano nella proprietà e disponibilità comunale. Il trasferimento ha luogo a titolo gratuito. Nel caso in cui, per motivi non riconducibili al concessionario, il contratto abbia durata inferiore a quella prevista per l'ammortamento totale degli impianti, sono riconosciuti al concessionario i ratei di ammortamento non ancora maturati.

### **Articolo 10** **Servizio Affissioni**

1. Il concessionario provvede a propria cura e spese ad eseguire materialmente le affissioni negli appositi spazi definiti dal piano di cui al precedente articolo rispettando le modalità di cui all'articolo 22 del d.lgs n. 507/93 nonché quelle stabilite dal regolamento comunale.
2. Le affissioni sono effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

## **PARTE III – ONERI – RESPONSABILITA' – PENALITA'**

### **Articolo 11**

#### **Cauzione provvisoria**

1. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara è fissato nella misura pari al 2% dell'importo presunto del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006.

### **Articolo 12**

#### **Cauzione definitiva**

1. Il concessionario è tenuto a costituire la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall'articolo 113 del d. lgs 163/06.
2. Il concessionario è tenuto a integrare tempestivamente l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.

### **Articolo 13**

#### **Responsabilità verso terzi e coperture assicurative**

1. Nella conduzione e gestione del servizio, il concessionario deve adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni a terzi, persone o cose.
2. Il concessionario risponde dei danni a dipendenti e a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione e gestione del servizio.
3. A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi, il concessionario deve essere provvisto per tutta la durata della concessione di polizza assicurativa continuativa Responsabilità Civile verso dipendenti e terzi (R.C.T. e R.C.O.) avente un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00, per ogni sinistro, con limite non inferiore a:
  - €. 1.000.000,00, per ogni persona danneggiata;
  - €. 1.000.000,00, per ogni cosa danneggiata;
4. La polizza indicata al comma 3 deve avere durata non inferiore a quella del contratto e avere quale unica attività garantita la gestione del servizio di cui al presente capitolato.
5. Indipendentemente dalla copertura assicurativa di cui al comma 3 e dai massimali garantiti, il concessionario risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne il concedente.
6. Il concessionario è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

### **Articolo 14**

#### **Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

1. Il concessionario, nell'esecuzione delle prestazioni è libero di organizzare il proprio personale ed i mezzi necessari secondo criteri e modalità di propria convenienza.
2. Durante l'esecuzione del servizio, si devono mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti.
3. Il concessionario si obbliga a ottemperare a tutti gli oneri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di

assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi e assume ogni responsabilità in caso di danni diretti arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia del concedente che di terzi.

### **Articolo 15**

#### **Obblighi del concessionario in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene**

1. Il concessionario ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza specifico per l'ambiente di lavoro ove i propri dipendenti operano per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato. Esso ha l'obbligo di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
2. Il concessionario, in particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
3. Il personale addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione degli impianti e della rete idrica osserva la vigente normativa di igiene sul lavoro durante la durata del contratto.
4. Il concessionario deve fornire al personale, oltre tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento dei lavori, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagiata possibile.
5. Il personale è debitamente istruito sulle norme di sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni.
6. L'ufficio presso cui i partecipanti al procedimento di scelta del contraente possono chiedere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro è la Direzione Provinciale del Lavoro.

### **Articolo 16**

#### **Aggiudicazione e stipula del contratto**

1. L'aggiudicazione definitiva del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli articoli 11 e 12 del d. lgs 163/06.
2. Il concessionario decade dall'aggiudicazione se, nel corso della durata del servizio, cessa di possedere anche uno dei requisiti indicati dal presente capitolato. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di "antimafia" che comportino la risoluzione del contratto.
3. In tutti i casi in cui il concessionario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, il concedente incamera quest'ultima. In ogni caso grava sul concessionario l'onere di risarcire il maggior danno provocato al concedente a causa della decadenza dall'aggiudicazione.

### **Articolo 17**

#### **Spese contrattuali**

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti, assicurazioni sociali, infortuni, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

### **Articolo 18**

#### **Cessione del contratto e subconcessione**

1. Il concessionario non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto oggetto del presente capitolato.

2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti del concedente, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.
3. Non è ammessa la subconcessione.

### **Articolo 19** **Contenzioso**

1. Al concessionario spetta la legittimazione passiva in relazione a tutto il contenzioso relativo ai rapporti con i contribuenti. Gli è comunque fatto obbligo di informare tempestivamente il concedente, concordando con lo stesso le strategie difensive da assumere.

### **Articolo 20** **Atti successivi alla scadenza della concessione**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del presente capitolato, è vietata al concessionario l'emanazione di atti o l'effettuazione di riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
2. Entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, il concessionario consegna al concedente tutti gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi. Laddove necessario, il concessionario delega il comune o l'eventuale concessionario subentrante al recupero di crediti afferenti il contratto scaduto. Il regolare svolgimento di quanto previsto nel presente comma è condizione perché il concedente svincoli la cauzione prestata dal concessionario.

### **Articolo 21** **Penali**

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte del concessionario comporta l'applicazione di una penale nella misura indicata nei commi seguenti.
2. Il concedente applica le penali comminando sanzioni di importi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:
  - a) constatata negligenza nell'esecuzione del servizio e/o violazione degli obblighi di legge o di regolamento: fino a € 1.500,00 per evento;
  - b) mancata attuazione della costante manutenzione e dell'adeguamento degli impianti previsto dall'art. 9 del presente capitolato: € 300,00 per ogni evento;
  - c) mancato aggiornamento al piano di sicurezza di dipendenti: € 500,00 per ogni evento;
  - d) mancata predisposizione e/o aggiornamento al piano di sicurezza dei dipendenti, di cui al d.lgs 81/08 previsto dall'articolo 15 del presente capitolato: € 300,00 per evento;
  - e) mancata ottemperanza al piano di sicurezza dei dipendenti, di cui al d.lgs 81/08 previsto dall'articolo 15 del presente capitolato: € 500,00 per evento;
  - f) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 100,00 a € 2.500,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.
3. In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 25 % per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo l'importo della penale rispettivamente indicata al comma precedente.
4. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte del concedente al concessionario che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da

parte del concedente, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

5. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dal concessionario, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, il concedente applica la penale rapportandone l'importo alla gravità dell'inadempimento.
6. L'importo della penale è versato dal concessionario al concedente entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Decorso tale termine, il concedente, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora.
7. In tutti i casi in cui il concessionario non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, il concedente dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando al concessionario i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 6.
8. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità del concessionario a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato al concedente.

## **Articolo 22**

### **Clausola risolutiva espressa**

1. Il concedente può procedere alla risoluzione del contratto *ex* articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
  - a) nei casi previsti dall'articolo 23, secondo comma, del presente capitolato;
  - b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previsti all'articolo 21 del presente capitolato;
  - c) interruzione del servizio per non meno di 10 giorni consecutivi, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte del concessionario;
  - d) frode;
  - e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale indicate nel piano di sicurezza di cui all'articolo 15 del presente capitolato;
  - f) qualora il concessionario accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari a dodici mesi continuativi;
  - g) mancato reintegro sino all'importo originariamente prestato della cauzione entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla sua escussione parziale o totale;
  - h) in caso di subconcessione di fatto;
  - i) cessione anche parziale del contratto;
  - j) in caso il concessionario incorra in fallimento o procedura concorsuale.
2. Quando si verificano uno o più inadempimenti ai predetti obblighi contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., il concedente può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
3. In caso di risoluzione del contratto, il concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte del concedente, il quale è esentato dall'onere di dimostrare il danno subito. E' fatto salvo il diritto da parte dello stesso al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

**Articolo 23**  
**Risoluzione del contratto**

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 22, il concedente può ricorrere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali del concessionario indicati nel presente capitolato.
2. L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., con l'avvertimento che in mancanza il contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte del concessionario giustificazioni ritenute valide dal concedente.
3. Rimane salvo il diritto del concedente di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
4. In caso di risoluzione contrattuale in danno, il concedente ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dal concessionario, per l'uso proprio, illimitato nel tempo, senza null'altro dovere.
5. La risoluzione del contratto per gravi inadempimenti comporta l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**Articolo 24**  
**Novazione soggettiva. Recesso.**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 2, nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, un soggetto diverso dovesse subentrare al concedente nella titolarità del servizio, il contratto prosegue alle medesime condizioni tra tale soggetto e il concessionario, senza che quest'ultimo possa pretendere alcunché.
  2. Ai sensi dell'articolo 21 *sexies* della legge 241/90, il concedente può recedere dal contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
  3. Il recesso è comunicato da parte del concedente al concessionario con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso.
  4. In caso di recesso, il concessionario versa al concedente il rateo del canone rapportato alla frazione di anno in cui il servizio ha avuto esecuzione. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.
  5. Al concessionario non è data la facoltà di recedere dal contratto
- .....